**REGOLAMENTO ESAMI FINALI I ANNO**

1. Vengono ammessi all’esame finale i corsisti iscritti al primo anno del corso i quali abbiano totalizzato un numero di assenze che non comporti l’esclusione dalla scuola ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d. m. 21 dicembre 1999, n. 537 e che abbiano sostenuto almeno 7 del totale delle prove scritte in aula effettuate nel corso dell’anno.

2. Il giudizio finale si basa sul voto riportato nella prova scritta finale. Nel caso in cui l’elaborato risulti insufficiente, lo specializzando sarà invitato ad un colloquio orale con la Commissione, sul programma della materia scelta.

3. Viene escluso dalla prova il candidato che venga trovato in possesso di codici commentati o annotati. Il candidato è autorizzato a portare e consultare i testi di leggi. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni dell’art. 13 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.

4. Le prove scritte realizzate in aula nel corso del primo anno per ciascuna disciplina sono valutate dal tutor-correttore scelto dal Consiglio direttivo, su indicazione del Coordinatore del corso, mediante un voto espresso in trentesimi.

5. Il potere di esclusione del candidato dalla prova in itinere al pari dell’annullamento della prova sarà esercitato dal tutor-correttore. L’esclusione o l’annullamento dovrà essere sinteticamente motivato in calce all’elaborato. Il compito annullato viene valutato ai fini del raggiungimento del totale delle prove scritte in aula e allo stesso viene attribuito il punteggio di 0/30.

6. La valutazione della prova scritta finale viene espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi.

8. Se la valutazione finale è insufficiente lo specializzando sarà invitato ad un colloquio orale con la Commissione sul programma della materia scelta.

9. La riconsegna ai corsisti degli elaborati svolti in occasione delle prove in itinere avverrà solo dopo l’esito dell’esame di passaggio al secondo anno.